SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 191**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 17 agosto 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'*Amministrazione*, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Forio d'Ischia. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1994.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 78 dello statuto di autonomia . . . . Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1994.

Interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici in talune località della regione Piemonte. (Ordinanza n. 2390/FPC). Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 3 agosto 1994.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1995 . . . . Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del quarto centenario della morte del Tintoretto . Pag. 10

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa. Pag. 11

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e fauna da salvare», millesimo 1994 . . . . . Pag. 11

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia . . . . Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 6 agosto 1994.

Modificazioni alla composizione dei vaccini antinfluenzali. Pag. 12

DECRETO 6 agosto 1994.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 1994.

Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419 . . . . Pag. 19

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Classificazione della specialità medicinale «Ferro-complex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 19

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Classificazione delle specialità medicinali «Cedax» e «Isocef», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 20

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Proroga del termine per la dispensazione, da parte delle farmacie aperte al pubblico, delle specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento CUF 18 aprile 1994. Pag. 21

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla Società consortile a r.l. Cermet, in S. Lazzaro di Savena, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 . . . . Pag. 21

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla società Petrosillo Engineering Group S.r.l., in Taranto, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 . . . . Pag. 22

DECRETO 29 luglio 1994.

Determinazione per l'anno 1995 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione . . . . Pag. 24

DECRETO 29 luglio 1994.

Determinazione per l'anno 1995 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione . . . . Pag. 24

DECRETO 4 agosto 1994.

Autorizzazione alla società Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria-Igea Marina, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Modificazione alla deliberazione 20 novembre 1992 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo per l'anno 1992 . . . . Pag. 27

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo per l'anno 1991 . . . . Pag. 28

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1993, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo . . . Pag. 29

CIRCOLARI

Istituto nazionale di statistica

CIRCOLARE 8 agosto 1994, n. 1/Sistan.

Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica . . . . . Pag. 32

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 5 agosto 1994, n. **AIPA/CR/5.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: criteri e modalità. Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Nuovo termine per l'inoltro della domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali . . . . Pag. 44

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza e dei relativi subcomponenti . . . . Pag. 44

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 44

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 16 agosto 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 44

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Modificazioni agli statuti dei Fondi pensione per il personale del Banco di Roma e per il personale del Banco di Santo Spirito per l'unificazione dei Fondi stessi nel Fondo di previdenza per il personale della Banca di Roma . . . . Pag. 45

Università di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 45

Università di Torino: Annullamento del provvedimento di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche II, sede di Alessandria . . . . . . Pag. 45

Università di Roma «Tor. Vergata»:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 45

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 45

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rosarno (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Priolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 maggio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 923/94/Gab. del 9 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Priolo.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Forio d'Ischia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Premesso che il comune di Forio d'Ischia ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno del 28 maggio 1994, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato adottata dal consiglio comunale di Forio d'Ischia in violazione dell'art. 25 succitato e dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, non è stata approvata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forio d'Ischia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Di Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Fiorio d'Ischia (Napoli) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con delibera del 28 novembre 1991, adottata dal commissario prefettizio, nominato a seguito dell'annullamento da parte del T.A.R. della Campania delle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, ed integrata con successivo atto del 19 maggio 1992.

Gli attuali organi di gestione dell'ente sono stati rinnovati nelle consultazioni elettorali del 5 luglio 1992.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata nominata, con D.P.R. del 23 febbraio 1993, la commissione straordinaria di liquidazione per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'estinzione dei debiti dell'ente.

La delibera relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. adottata dal consiglio comunale di Fiorio d'Ischia, in data 20 agosto 1993, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, è stata sospesa per chiarimenti del CO.RE.CO., nella seduta del 13 settembre 1993.

In data 27 gennaio 1994 il predetto consiglio comunale ha, comunque, presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sulla quale, in data 10 febbraio 1994, la Commissione di ricerca per la finanza locale ha richiesto un supplemento istruttorio, assegnando all'ente un termine per la risposta di 20 giorni.

Il citato termine decorreva senza che l'amministrazione comunale di Fiorio d'Ischia fornisse le integrazioni ed i chiarimenti richiesti.

Da ultimo, con decreto ministeriale, in data 28 maggio 1994, la predetta ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non è stata approvata, visto che l'ente non aveva risposto nei termini al supplemento istruttorio e considerato, tra l'altro, che la carenza e irritualità degli atti prodotti non consentivano di esprimere un giudizio di validità sull'equilibrio finanziario dell'ipotesi e non fornivano alcuna assicurazione sulla stabilità nel tempo della gestione finanziaria.

La situazione verifcatasi nel citato comune integra l'ipotesi di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1994, n. 68, che riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lett. *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Napoli, ritenuto essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non ha fornito le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione al suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forio d'Ischia (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Di Marino.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5403

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO AI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 106 del 1993 il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è articolato nei servizi, nell'Ufficio affari amministrativi e nell'Ufficio per il sistema informativo unico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 106/1993 a capo del Dipartimento ed a capo dell'Ufficio affari amministrativi sono preposti dirigenti generali del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre a ciascuno dei servizi è preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico;

Ravvisata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici cui siano affidate funzioni connesse;

Considerato che nelle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 106/1993 sono individuati rispettivamente n. 9, 21, 12, 22, 11 posti in organico di dirigente, si ritiene di procedere alla organizzazione generale del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1993 con cui il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Vito Riggio è stato delegato all'adozione degli atti inerenti al funzionamento dei servizi tecnici nazionali;

Decreta:

Nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sono individuati, a decorrere dal 3 gennaio 1994, i seguenti uffici di livello dirigenziale:

A) Ufficio per il sistema informativo unico:

1) ufficio informatica e telematica;
2) ufficio documentazione;
3) ufficio biblioteca.

B) Ufficio affari amministrativi:

1) ufficio affari generali;
2) ufficio personale;
3) ufficio contabilità e bilancio;
4) ufficio contratti e convenzioni.

C) Servizio dighe:

1) ufficio coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori;

2) ufficio coordinamento controllo dighe in esercizio;

3) ufficio coordinamento tecnico amministrativo;

4) ufficio coordinamento studi e ricerche;

5) ufficio rapporti con altre amministrazioni e consulenza;

6) ufficio geologia applicata;

7) ufficio geotecnica;

8) ufficio idraulica;

9) ufficio strutture;

10) ufficio monitoraggio;

11) ufficio impiantistica;

12) ufficio informatica;

13) ufficio periferico di Venezia;

14) ufficio periferico di Milano;

15) ufficio periferico di Torino;

16) ufficio periferico di Firenze;

17) ufficio periferico di Perugia;

18) ufficio periferico di Napoli;

19) ufficio periferico di Catanzaro;

20) ufficio periferico di Palermo;

21) ufficio periferico di Cagliari.

D) Servizio geologico:

1) ufficio di coordinamento area cartografica, geologica e geotematica;

2) ufficio di coordinamento area consulenza e prevenzione del rischio idrogeologico;

3) ufficio rilevamento geologico e analisi di laboratorio;

4) ufficio geomorfologia;

5) ufficio geofisica;

6) ufficio idrogeologia;

7) ufficio geologia applicata;

8) ufficio informatica e produzione editoriale;

9-10-11-12) quattro posti di funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale.

E) Servizio idrografico e mareografico nazionale:

1) ufficio di coordinamento area idrografica e mareografica;

2) ufficio idrometria, idrologia superficiale e sotterranea, freatimetria, meteorologia e climatologia terrestre;

3) ufficio morfologia dei corsi d'acqua;

4) ufficio climatologia marittima e regime dei litorali. Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici;

5) ufficio di coordinamento area tecnologica ed informatica;

6) ufficio laboratorio, strumentazioni, modalità di rilevamento e misure;

7) ufficio trasmissione, raccolta e validazione dati;

8) ufficio informatico, banca dati meteo-idro-mareografici, fornitura dati;

9) ufficio cartografia climatica, idrografica, mareografica e della morfologia costiera;

10) ufficio segreteria tecnica;

11) ufficio studi, ricerche e produzione editoriale;

12) un posto di funzione ispettiva a livello dirigenziale;

13) ufficio compartimentale di Venezia;

14) ufficio compartimentale di Parma;

15) ufficio compartimentale di Bologna;

16) ufficio compartimentale di Pescara;

17) ufficio compartimentale di Bari;

18) ufficio compartimentale di Catanzaro;

19) ufficio compartimentale di Napoli;

20) ufficio compartimentale di Roma;

21) ufficio compartimentale di Pisa;

22) ufficio compartimentale di Genova.

F) Servizio sismico:

1) ufficio reti di rilevamento;

2) ufficio geologia e geofisica applicata;

3) ufficio zonazione;

4) ufficio costruzioni ed infrastrutture;

5) ufficio normativa;

6) ufficio vulnerabilità;

7) ufficio laboratorio terre, materiali e strutture;

8) ufficio informatica e informazione;

9) ufficio sismicità storica e documentazione;

10) ufficio segreteria tecnica;

11) ufficio consulenza, studio e ricerca.

G) Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento sono altresì individuati i seguenti uffici dirigenziali:

1) segreteria tecnica di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 106/1993;

2) Settore legislativo.

Il settore legislativo, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede, nelle materie attribuite al dipartimento, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi di competenza di altri Ministeri o di altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio incidenti sulle materie di competenza, adempimenti relativi alle attività parlamentari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 gennaio 1994

Il sottosegretario: RIGGIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 23.

94A5373

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1994.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 78 dello statuto di autonomia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente «norme d'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1990 risulta pari a L. 466.609.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 540.284.000.000 per la provincia di Bolzano;

Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1990, ammonta a L. 1.469.694.887.994 così come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 3397/91 del 6 settembre 1991;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del già citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1990 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 276.303.000.000 per la provincia di Trento e a L. 311.575.000.000 per la provincia di Bolzano;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 690 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1990 viene a fissarsi in L. 20.100.000.000, delle quali 18.000.000.000 sono state già erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1990;

Visto che, per l'anno 1990, sono state corrisposte all'Università di Trento ulteriori somme per complessive L. 3.336.000.000 sui capitoli 4122, 4123, 4124, 4125 e 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per un totale complessivamente erogato di L. 21.336.000.000 (18.000.000.000 + 3.336.000.000);

Considerato, altresì, che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della già citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1990 per cui occorre considerare detto importo quale quota del finanziamento di cui al citato art. 44;

Ritenuto, quindi, che all'Università di Trento, per lo stesso anno finanziario 1990, risulta o corrisposte somme in misura superiore alle spettanze per L. 1.236.000.000 (20.100.000.000 − 18.000.000.000 − 3.336.000.000 = 1.236.000.000), il cui recupero dovrà aver luogo in sede di determinazine dei finanziamenti da effettuare negli anni successivi;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 276.303.000.000 e di L. 311.575.000.000.

Art. 2.

Il versamento alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto sara disposto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1994.

Art. 4.

Per i motivi di cui alle premesse, nei confronti dell'Università di Trento l'importo di L. 1.236.000.000 corrisposto in più per l'anno 1990 sarà recuperato in sede di attribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle finanze
GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 211

94A5374

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1994.

Interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici in talune località della regione Piemonte. (Ordinanza n. 2390/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta avanzata dal presidente della giunta regionale del Piemonte, n. 7224 in data 3 agosto 1994 con la quale, veniva segnalata una esigenza globale di L. 70.000.000.000 di cui L. 15.500.000.000 per interventi di estrema urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici nelle zone della regione meglio specificate nella relazione allegata nella citata nota del 3 agosto 1994;

Vista la documentazione inviata dalla regione Piemonte con la nota n. 7409 del 9 agosto 1994, a seguito degli accordi intrapresi con il Dipartimento della protezione civile nella riunione del giorno 5 agosto 1994, con la quale vengono meglio precisate le località ove appare inderogabilmente necessario intervenire con assoluta urgenza allo scopo di evitare che al verificarsi delle imminenti piogge estivo-autunnali tali dissesti possano determinare gravi ed irreparabili danni alle persone ed alle cose minacciate dagli stessi dissesti idrogeologici;

Considerato che le località indicate nella succitata lettera della regione n. 7409 del 9 agosto 1994, sono le seguenti:

1) comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle di Forno Alpi Graie;

2) Valle Soana - situazione di generale dissesto idrogeologico del torrente Soana;

3) comune di Novalese - situazione di dissesto dei rii Mardarello e Claretto;

4) comune di Borgofranco d'Ivrea - situazione di rischio sulla frana in località Baio Dora;

Atteso che con la suddetta nota n. 7409 del 9 agosto 1994 della regione Piemonte si richiede, altresì, allo scopo di poter eseguire gli interventi richiesti, ancor prima, come già detto, del verificarsi delle imminenti precipitazioni stagionali, che tali interventi vengano dichiarati di pubblica incolumità urgenti ed indifferibili, e di poter derogare alle disposizioni di seguito indicate:

regio decreto n. 523/1904 «testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», per quanto riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio dei materiali estratti dagli alvei per motivazioni idrauliche in luogo diverso da quelli demaniali, fermi restando gli obblighi di legge sui canoni;

legge n. 183/1989 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», limitatamente alle competenze dell'autorità di bacino per il Po in merito alle direttive riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua;

legge n. 431/1985 «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'art. 82 «Beni ambientali», in merito all'autorizzazione dell'intervento con decreto della giunta regionale;

legge regionale n. 54/1975 «Interverti regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idrauliche forestali, opere idrauliche di competenza regionale», limitatamente alle norme di programmazione;

legge regionale n. 18/1984 «Legge generale in materia di opere e lavori pubblici», limitatamente alle norme di programmazione;

legge regionale n. 20/1989 «Norme in materia di tutela di beni culturali ambientali e paesistici»;

legge regionale n. 45/1989 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici»;

Considerato che le situazioni prospettate presentano effettivamente una grave minaccia per l'integrità fisica di persone o cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dalla predetta regione, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di pericolo o di maggiori danni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma ed in particolare alle disposizioni sopraindicate, nonché al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di evitare più gravi e maggiori danni a persone o cose, il presidente della regione Piemonte è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti e necessari nelle seguenti località:

comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle di Forno Alpi Graie;

Valle Soana - situazione di generale dissesto idrogeologico del torrente Soana;

comune di Novalesa - situazione di dissesto dei rii Mardarello e Claretto;

comune di Borgofranco d'Ivrea - situazione di rischio sulla frana in località Baio Dora.

2. I lavori da eseguirsi nelle suddette località sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Piemonte può effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato nonché delle seguenti norme:

regio decreto n. 523/1904 «testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», per quanto riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio dei materiali estratti dagli alvei per motivazioni idrauliche in luogo diverso da quelli demaniali, fermi restando gli obblighi di legge sui canoni;

legge n. 183/1989 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», limitatamente alle competenze dell'autorità di bacino per il Po in merito alle direttive riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua;

legge n. 431/1985 «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'art. 82 «Beni ambientali». in merito all'autorizzaziore dell'intervento con decreto della giunta regionale;

legge regionale n. 54/1975 «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idrauliche forestali, opere idrauliche di competenza regionale», limitatamente alle norme di programmazione;

legge regionale n. 18/1984 «Legge generale in materia di opere e lavori pubblici», limitatamente alle norme di programmazione;

legge regiònale n. 20/1989 «Norme in materia di tutela di beni culturali ambientali e paesistici»;

legge regionale n. 45/1989 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici».

Art. 3.

1. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza indicati all'art. 1 è assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 4.000.000.000.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Piemonte è tenuto a riferire con relazione periodica e ogni qualvolta richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, sullo stato dei lavori eseguiti, da eseguirsi e sulla loro tempestiva ultimazione.

Art. 5.

1. L'onere complessivo per gli interventi di cui all'art. 1, ammontante a L. 4.000.000.000 è posto a carico del cap. 7615 iscritto alla rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 1994

Il presidente: BERLUSCONI

94A5375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 1994.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989 n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

«1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dello Stato, da enti pubblici e da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali pevisti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne»;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato per il 1995 come segue:

tutti i sabati;

14-15-16 e 21-22 aprile: Pesach (Pasqua);

4-5 giugno: Shavuoth (Pentecoste);

6 agosto: Digiuno del 9 di Av;

25-26 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

3-4 ottobre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

9-10 e 16 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

17 ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

94A5405

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del quarto centenario della morte del Tintoretto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1994, n. 447404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del quarto centenario della morte del Tintoretto.

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 commemorative del quarto centenario della morte del Tintoretto — da inserire nelle serie speciali millesimo 1994 — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 1° dicembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5377

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1994, n. 447845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1994, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.

Decreta:

Le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 7 novembre 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5378

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e fauna da salvare», millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1994, n. 447493, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e fauna da salvare», millesimo 1994;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e fauna da salvare» millesimo 1994, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 20 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5379

DECRETO 5 agosto 1994.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1994, n. 447492, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1994 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 26 settembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5380

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 1994.

Modificazioni alla composizione dei vaccini antinfluenzali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti con i quali sono state autorizzate la produzione e l'immissione in commercio di vaccini antinfluenzali, con composizione adeguata a quella indicata dal Consiglio superiore di sanità per la campagna vaccinale 1993-1994;

Viste le indicazioni diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le deliberazioni della commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 6 giugno 1994;

Considerato che, conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunità europee, le società interessate devono presentare, entro il 15 gennaio 1995, il rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo quanto riportato da «Ad hoc working party on biotechnology/Pharmacy» (Harmonization of requirements for influenza vaccines);

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende titolari delle registrazioni di vaccini antinfluenzali (trivalenti) devono adeguare la composizione dei prodotti, per la campagna vaccinale 1994-1995, ai seguenti criteri:

a) ogni vaccino deve essere costituito da un antigene analogo al ceppo A/Shandong 9/93 (H3N2), un antigene analogo al ceppo A/Singapore 6/86 (H1N1) e un antigene analogo al ceppo B/Panama 45/90;

b) le quantità antigeniche standardizzate per ciascun ceppo virale devono essere 15 microgrammi; tali dosaggi devono essere riportati in etichetta.

2. Sono autorizzate la produzione e, a partire dal 1° settembre 1994, l'immissione in commercio dei vaccini di cui al comma 1, in composizione conforme ai criteri indicati nello stesso comma.

Art. 2.

1. Ai vaccini antinfluenzali, con la composizione prevista dall'art. 1, sono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

Società	Vaccini antinfluenzali	Confezione	N. A.I.C.
Pasteur Merieux Serum e Vaccins-Francia rapp. da Ist. Merieux Italia S.p.a.	*Vaxigrip*	1 fiala sir. ml 0,5	026032110 0SUFZG
		20 f. cart. ml 0,5	026032122 0SUFZU
Pasteur Merieux Serum e Vaccins-Francia rapp. da Ist. Merieux Italia S.p.a.	*Vaccino Mutagrip Pasteur*	1 fiala sir. ml 0,5	027278074 0U0GRU
I.S.I. S.p.a.	*Isifluzonale SU*	1 fiala ml 0,5	026897138 0TNURL
		1 fiala sir. ml 0,5	026897140 0TNURN
I.S.I. S.p.a.	*Isifluzonale*	1 fiala ml 0,5	001181104 0141FJ
I.S.I. S.p.a.	*Isifluzonale Split*	1 fiala ml 0,5	028722054 0VDJW6
		1 fiala sir. ml 0,5	028722066 04DJWL
Farma Biagini S.p.a.	*Biafluzonale S.U.*	1 fiala ml 0,5	026896136 0TNTS8
		1 fiala sir. ml 0,5	026896148 0TNTSN
Farma Biagini S.p.a.	*Biaflu*	1 fiala ml 0,5	026245086 0T0XYY
Biocine S.p.a.	*Agrippal*	1 fiala ml 0,5	012875199 0D8XFZ
		1 sir. p.u. ml 0,5	012875201 0D8XG1
Biocine S.p.a.	*Agrippal S1*	1 fiala ml 0,5	026405175 0T5U9R
		1 sir p.u. ml 0,5	026405187 0T5UB3
Alfa Biotech S.p.a.	*Influmix*	1 fiala ml 0,5	023414168 0QBKDS

Società	Vaccini antinfluenzali	Confezione	N AIC
Alfa Biotech S p.a	*Miniflu*	1 fiala sir ml 0,5	026491124 0T8G7N
Nuovo Ist Sier Milanese S r l	*Influvirus*	1 fiala sir ml 0,5	012934206 0DBR1Y
		1 fiala 0,5 ml	012934218 0DBR2B
Nuovo Ist Sier. Milanese S r l.	*Influvirus SB*	1 fiala ml 0,5	026968139 0TR02C
		1 fiala sir ml 0,5	026968141 0TR02F
Ist Vacc Pozzi S p a	*Influpozzi zonale*	1 fiala ml 1	008646109 087VGX
Ist Vacc Pozzi S p a	*Influpozzi subunità*	1 fiala ml 0,5	025984170 0SSZ5B
		1 fiala sir ml 0,5	025984182 0SSZ5Q
Ist Sier Vacc Berna - Svizzera, rapp da Ist. Sieroter Berna S r l	*Inflexal Berna*	1 fiala ml 0,5	012836185 0D7RBT
		1 fiala sir ml 0,5	012836197 0D7RC5
Ist Behring S p a	*Begrivac*	1 f. ml 0,5 (1 dose)	022143198 0P3S6Y
		1 fl. ml 10 (20 dosi)	022143200 0P3S70
Evans Medical Ltd-Gran Bretagna, rapp. da Aima Derivati S p a	*Fluvirin*	1 siringa ml 0,5	028372074 0V1V3B
		10 siringhe ml 0,5	028372086 0V1V3Q
Solvay Duphar B V Paesi Bassi, rapp da U C M Unione Chimica Medicamenti S p a	*Influvac S*	1 siringa ml 0,5	028851057 0VJGVK
		10 siringhe ml 0,5	028851069 0VJGVX

Art. 3.

I lotti dei vaccini antinfluenzali, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire dal 1° settembre 1994.

Art. 4.

1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. Conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunità europee, le società interessate devono presentare, entro il 31 gennaio 1995, il rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo quanto riportato da «Ad hoc working party on biotechnology/Pharmacy» (Harmonization of requirements for influenza vaccines).

3. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

94A5387

DECRETO 6 agosto 1994.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva n. 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della Commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 27 giugno 1994, sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 31 gennaio 1995.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicianli di cui trattasi.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N-AIC
Actiol	SIT	aerosol 6 bust. 0,25 g + 6 f solv.	012401016
Actiol	SIT	AD 8 supposte	012401028
Actiol	SIT	BB 8 supposte	012401030
Actiol	SIT	24 confetti	012401042
Ad Pabyrn	Samil	gocce 30 ml	005238035
Aluctyl	Brocades	spray 40 ml	005642020
Amobronc	Istituto Chimico Rende	sciroppo 200 ml	025776067
Antiflog	Firma	gel 50 g 1%	025069067
Antocin	Allergan	20 confetti 30 mg	022472029
Apiocolina	Bruschettini	pomata 25 g	000351015
Apiocolina	Bruschettini	10 supposte	000351027
Arfen	Lisapharma	pronto 5 flac. soluz. ginec.	024635094
Artrosilene	Dompe	gel 50 g	024022117
Artrosilene	Dompe	schiuma 50 ml	024022143
Azolmen	Menarini	crema 30 g 1%	026048090
Azolmen	Menarini	gel 30 g 1%	026048102
Azolmen	Menarini	lozione 30 ml 1%	026048114
Azolmen	Menarini	polvere 30 g 1%	026048126
Bayrogel	Bayropharm	gel 40 g 5%	024180010
Betabion	Bracco	300 20 compresse 300 mg	003263011
Bifazol	Bayropharm	crema 30 g 1%	026045029
Bifazol	Bayropharm	lozione 30 ml 1%	026045043
Bifazol	Bayropharm	polvere aspersoria 1% 30 g	026045068
Bifazol	Bayropharm	gel 30 g 1%	026045082
Broncaspin	Bayropharm	20 capsule 500 mg	023697016
Broncaspin	Bayropharm	AD sospensione 200 ml 5%	023697028
Broncaspin	Bayropharm	BB sospensione 200 ml 3,3%	023697030
Broncaspin	Bayropharm	AD 10 supposte 1,2 g	023697042
Broncaspin	Bayropharm	BB 10 supposte 0,5 g	023697055
Broncofluid	Recordati farma	sospensione orale 200 ml	024460040
Brufen	Boots Italia	crema 40 g	022593065
Bruxicam	Bruschettini	crema dermatologica 50 g 1%	025478049
Cacit	Procter Gamble pharmaceut.	10 comp. efferv. 1000 mg	027476011
Cacit	Procter Gamble pharmaceut.	20 compr. efferv. 500 mg	027476035
Cacit	Procter Gamble pharmaceut.	60 compr. efferv. 500 mg	027476047
Calciozim	Pierrel	12 flaconcini orali 10 ml	022990028

Specialità	Ditta	Confezione	N-AIC
Canesten	Bayropharm	crema 30 g 1%	022760019
Canesten	Bayropharm	lozione 30 ml 1%	022760021
Carbotiol	Bouty	20 compresse	020072017
Cardiogen	Chemil	10 flaconcini orali 10 ml	011041023
Carnitene	Sigma Tau	soluzione orale 20 ml 30%	018610016
Carnitene	Sigma Tau	OS 10 fl monod. 1 g	018610042
Carnitene	Sigma Tau	10 compresse masticabili g 1	018610067
Causyth	Inverni Beffa	20 capsule 400 mg	002678050
Causyth	Inverni Beffa	AD 10 supposte 400 mg	002678062
Causyth	Inverni Beffa	BB 10 supposte 200 mg	002678074
Colopten	Roussel Pharma	20 fiale orali 5 ml	024715017
Complesso B antitossico	SIT	25 capsule	008898049
Complesso B antitossico	SIT	sciroppo 100 ml	008898052
Daktarin	Janssen	polvere dermatologica 2% 30 g	024957108
Daktarin	Janssen	tintura 2% 30 ml nebulizzatore	024957110
Daktarin	Janssen	latte dermatologico 2% 30 ml	024957274
Daktarin	Janssen	schiuma detergen. 6 bust. 10 g	024957286
Daktarin	Janssen	lipo crema derm. 2% 30 g	024957298
DEB	Poli	lavanda vag. monouso 150 ml	022526026
Dicloreum	Alfa Wassermann	tubo gel 1% g 50	024515090
Donilac	Irbi	gel 50 g 3%	027462011
Emorril	Poli	10 supposte	023227022
Emorril	Poli	pomata 40 g	023227046
Essaven	Rhone Poulenc Rorer	30 capsule	022477018
Essentiale	Rhone Poulenc Rorer	forte 30 capsule	008631069
Etaproctene	Angelini	6 supposte	015064025
Evion	Bracco	20 confetti 100 mg	005640038
Falvin	Farmades	crema 30 g 2%	025982012
Falvin	Farmades	soluzione nebulizzata 30 ml 2%	025982051
Falvin	Farmades	polvere aspersoria 50 g 2%	025982101
Falvin	Farmades	schiuma dermatol. 1 flac. 100 ml	025982164
Fargepirina	Farge	AD 10 supposte	017255023
Fargepirina	Farge	BB 10 supposte	017255035
Feldene	Pfizer	crema 50 g 1%	024249043
Fentiderm	Zyma	crema 2% tubo 30 g	028228017
Fentiderm	Zyma	gel 2% tubo 30 g	028228029
Fentiderm	Zyma	soluz. nebulizz. flac. 30 ml	028228031
Fentiderm	Zyma	lozione 2% flacone 30 ml	028228043
Fendiderm	Zyma	polvere aspersoria 1% 50 g	028228056
Fendiderm	Zyma	polvere aspersoria 2% 50 g	028228068
Fendiderm	Zyma	schiuma 2% flacone 100 ml	028228082
Flebs	Pierre Fabre Pharma	crema 40 g	024400020
Flectadol	Maggioni Winthrop	10 bustine orali	022620090
Flectadol	Maggioni Winthrop	1000 20 bustine orali	022620102
Flectadol	Maggioni Winthrop	20 bustine	022620114
Flexen	Lifepharma	gel 30 g 2,5%	023401072
Flexen	Lifepharma	gel 50 g 2,5%	023401084
Flogogin	Tosi	gel 5% tubo 50 g	025829072
Fluifort	Dompe	sciroppo 200 ml	023834029
Fluimucil	Zambon	30 bustine orali 100 mg	020582060
Fluimucil	Zambon	60 bustine orali 200 mg	020582072
Gaviscon	BM Italia S.p.a.	40 compresse masticabili	024352015

Specialità	Ditta	Confezione	N-AIC
Gaviscon	BM Italia S p a.	sospensione flacone 200 ml	024352039
Ginesal	Farmigea	lavande vaginali 10 bustine	024034011
Ginesal	Farmigea	lavande vag. 10 flaconi 10 ml	024034023
Guaiacalcium complex	Celsius	sciroppo 200 ml	022895027
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm pomata 30 g 1%	024066019
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm emulsione 30 g 1%	024066021
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm polvere 20 g 1%	024066033
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm polvere 30 g 1%	024066045
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm schiuma 3 bustine 10 g	024066122
Ifenec dermo	Italfarmaco	derm schiuma 6 bustine 10 g	024066134
Ifenec lipogel	Italfarmaco	lipogel gel 30 g 1%	024066161
Ifenec shampoo	Italfarmaco	1 tubo 80 g	028795019
Indocid	Merck Sharp	gel 25 g	027513011
Indocid	Merck Sharp	gel 50 g	027513023
Ipavit	IPA	OS 10 fl.ni 1000 mcg	004614069
Lampoflex	Lampugnani	pomata 40 g 0,5%	025824044
Lampoflex	Lampugnani	crema 50 g 1%	025824071
Leucorsan	Zilliken	6 ovuli	005030010
Leucorsan	Zilliken	lavanda 12 bustine	005030022
Levotuss	Dompe	sciroppo 0,6% 200 ml	026752016
Libexin	Master Pharma	20 capsule 100 mg	023441013
Libexin	Master Pharma	sospensione orale 150 ml	023441025
Libexin	Master Pharma	sospensione orale 200 ml	023441037
Libexin mucolitico	Master Pharma	20 compresse	023483011
Libexin mucolitico	Master Pharma	200 20 compresse	023483023
Libexin mucolitico	Master Pharma	sospensione orale 200 ml	023483035
Libexin mucolitico	Master Pharma	AD 30 bustine	023483062
Libexin mucolitico	Master Pharma	BB 30 bustine	023483074
Lioton	Menarini	500 gel 50 g	024946016
Lipobalsamo	Parke Davis	AD 10 supposte	000209015
Lipobalsamo	Parke Davis	BB 10 supposte	000209027
Lisomucil	Synthelabo	AD flacone sciroppo 200 ml	023185059
Lisomucil	Synthelabo	BB flacone sciroppo 200 ml	023185061
Lisomucil	Synthelabo	10 20 bustine granulare	023185073
Livostin	Janssen	spray nasale 10 ml (0,5 mg/ml)	027699014
Lomexin	Recordati	gel 30 g 2%	026043024
Lomexin	Recordati	polvere aspersoria 50 g 2%	026043051
Lomexin	Recordati	soluzione spray 30 ml 2%	026043063
Lomexin	Recordati	schiuma derm 1 flacone 100 ml	026043176
Luan	Molteni	pomata 15 g	005638010
Lyspamin	Bracco	BB 5 supposte	001924036
Maalox	Rhone Poulenc Rorer	plus 30 compresse	020702080
Maalox	Rhone Poulenc Rorer	plus os sospensione 200 ml	020702116
Maalox	Rhone Poulenc Rorer	plus 15 bustine 15 ml	020702128
Mentium	Guidotti	50 capsule 300 mg	023642034
Mobilisin	Luitpold	pomata 40 g	024886018
Mucodil	Valeas	AD 30 bustine 270 mg	025405109
Mucodil	Valeas	BB 30 bustine 180 mg	025405111
Mucofluid	UCB	spray flacone 12,5 ml	024392019
Mucolitico	Maggioni Winthrop	flacone sciroppo g 160	023477021
Mucolitico	Maggioni Winthrop	30 confetti 60 ml	023477058
Mucolitico	Maggioni Winthrop	60 confetti 60 mg	023477060

Specialità	Ditta	Confezione	N-AIC
—	—	—	—
Mucolitico	Maggioni Winthrop	30 bustine 60 mg	023477096
Mucolitico	Maggioni Winthrop	60 bustine 60 mg	023477108
Mucolysin	Mundipharma	AD 10 supposte 200 mg	023380025
Mucolysin	Mundipharma	BB 10 supposte 100 mg	023380037
Mucolysin	Mundipharma	BB granulare 30 bust. 100 mg	023380064
Mucolysin	Mundipharma	granulare orale 30 bust. 200 mg	023380088
Mucolysin	Mundipharma	10 bustine granulare 600 mg	023380140
Mucolysin	Mundipharma	20 compresse 600 mg	023380153
Muconorm	SPA	30 compresse	027175013
Muconorm	SPA	30 bustine	027175025
Muconorm	SPA	10 supposte	027175037
Muconorm	SPA	flacone sciroppo 200 ml	027175049
Muconorm	SPA	20 bustine granulato 900 mg	027175052
Mucosol	Tosi	AD sciroppo 200 ml	025165010
Mucosol	Tosi	BB sciroppo 200 ml	025165022
Mucosol	Tosi	30 bustine 5 g	025165046
Negatol	Byk Gulden	40% conc. 100 ml	004667010
Neurobionta	Bracco	20 confetti	020681060
Nitossil	Zyma	fl.ino sosp. 25 ml	025073038
Nizoral	Janssen	scalp fluid 2% flacone 80 g	024964138
Nizoral	Janssen	crema dermatologica 2% 30 g	024964037
Nizoral	Janssen	polvere dermatologica 2% 30 g	024964090
Numidan	Therabel	gel 50 g	025458047
Orudis	Rhone Poulenc Rorer	crema 30 g 1%	023183054
Orudis	Rhone Poulenc Rorer	crema g 30 2,5%	023183104
Ozopulmin	Geymonat	AD 10 supposte 160 mg	010226049
Ozopulmin	Geymonat	BB 10 supposte 80 mg	010226052
Ozopulmin	Geymonat	flacone sciroppo 125 ml	010226215
Ozopulmin	Geymonat	gel 20 g	010226177
Papaverina hc Teofarma	Teofarma	50 granuli 50 mg	002646077
Papaverina ritardo lircaps hc	Teofarma	30 capsule 400 mg	023249028
Perebron	Angelini	AD sciroppo 120 ml 1,4%	017520014
Perebron	Angelini	BB 6 supposte 250 mg	017520038
Perebron	Angelini	10 microsupposte 0,10 g	017520040
Perebron	Angelini	BB sciroppo 120 ml 1%	017520065
Perebron	Angelini	gocce orali 15 ml	017520089
Pevaryl	Cilag	crema dermatologica 30 g 1%	023603018
Pevaryl	Cilag	soluzione dermatologica 30 ml 1%	023603020
Pevaryl	Cilag	polvere dermatologica 30 g 1%	023603044
Pevaryl	Cilag	polvere spray 200 g 1%	023603057
Pevaryl	Cilag	latte dermatologico 30 ml 1%	023603069
Pevaryl	Cilag	schiuma 6 buste 10 g	023603145
Pevaryl	Cilag	soluz. dermat. spray 30 ml 1%	023603196
Pevaryl	Cilag	lipogel 1% 30 g	023603222
Pevaryl shampoo	Cilag	1 tubo 80 g	028796011
Placentex	Mastelli	tubo pomata 25 g	004905081
Polybion	Bracco	20 confetti	006204010
Polybion	Bracco	forte 20 confetti	006204022
Proctolyn	Recordati	pomata 20 g	021925019
Proctolyn	Recordati	pomata 40 g	021925021
Proctolyn	Recordati	6 supposte 2 g	021925033
Proctolyn	Recordati	10 supposte 2 g	021925045

Specialità	Ditta	Confezione	N-AIC
Proctolyn	Recordati	12 supposte 2 g	021925058
Proxil	Rottapharm	pomata 5% 50 g	024116105
Rapitux	Boehringer Ingelheim	sciroppo 200 ml 0,6%	026973014
Reudene	ABC	gel 50 g 1%	025103045
Reumacort	Teofarma	pomata 10 g	013719012
Rowachol	Istituto chimico Rende	1 flacone gocce 10 ml	009495019
Rowatin	Istituto chimico Rende	flacone gocce 10 ml	009496011
Roxenil	Caber	crema 50 g 1%	025496062
Rubrocalcium 2000	Caber	10 contenitori sciroppo 10 ml	006733024
Salient	Biomedica Foscama	crema 30 g 1%	023496045
Sanipirina	Bayropharm	30 compresse 500 mg	025038098
Sanipirina	Bayropharm	10 compresse effervesc 500 mg	025038100
Sanipirina	Bayropharm	BB sciroppo 100 ml	025038112
Sanipirina	Bayropharm	AD 10 supposte 600 mg	025038124
Sanipirina	Bayropharm	BB 10 supposte 300 mg	025038136
Sanipirina	Bayropharm	latt 10 supposte 150 mg	025038148
Secretil	Caber	30 compresse 30 mg	025025026
Secretil	Caber	20 bustine granulare 15 mg	025025038
Secretil	Caber	flacone sciroppo 200 ml	025025053
Secretil	Caber	soluzione inalazioni 100 ml	025025065
Selezen	Italfarmaco	gel 50 g 5%	025018084
Silliver	Abbott	40 compresse 100 mg	023192014
Silliver	Abbott	30 compresse 200 mg	023192026
Silomat	Boehringer Ingelheim	20 confetti 40 mg	013344015
Sinartrol	SPA	crema 1,5% 50 g	026396034
Tolmicen	Farmitalia	crema 30 g 1%	023776014
Tolmicen	Farmitalia	lozione 30 ml 1%	023776026
Tolmicen	Farmitalia	polvere 50 g 0,5%	023776038
Tolmicen	Farmitalia	polvere 100 g 0,5%	023776040
Tolmicen	Farmitalia	unguento 30 g 1%	023776053
Traxam	Cyanamid	gel 50 g 3%	026099010
Tussamag	Zilliken	complex sciroppo 200 g	005749039
Ubimaior	Master Pharma	40 compresse 10 mg	025228014
Ubimaior	Master Pharma	14 capsule 50 mg	025228053
Ubimaior	Master Pharma	10 flaconcini orali 50 mg	025228065
Ultraproct	Schering	pom. rett. 40 g	021122015
Ultraproct	Schering	12 sup	021122039
Vaxitiol	Bouty	AD OS 8 fl. 10 ml	000630018
Vaxitiol	Bouty	BB OS 8 fl. 3 ml	000630020
Venosmine	Geymonat	pomata 40 g 4%	024062046
Verax	Tosi	gel 5% 50 g	023490079
Verax intimo	Tosi	ginecologico 10 f 500 mg 10 ml	024164016
Verax intimo	Tosi	ginecologico 10 bustine 500 mg	024164042
Versus	Angelini	crema 50 g 3%	021179054
Versus	Angelini	pom. 50 g 3%	021179104
Versus	Angelini	pasta 50 g 1%	021179128
Vit C Farge	Farge	10 fiale 10 ml 1 g	007224013
Vitef	Italfarmaco	pomata dermatologica 50 g 5%	005137029
Voltaren	Ciba Geigy	emulgel gel 50 g 1%	023181050
Xenar	Alfa Wassermann	pomata 5% 50 g	023383096
Xenar	Alfa Wassermann	tubo 50 g gel 10%	023383146
Zelis	Mundipharma	crema 50 g 1,5%	027383037

94A5411

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 1994.

Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, il quale stabilisce che «Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unità sanitaria locale competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa unità sanitaria locale, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», precisando, poi, che «La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente»;

Rilevato che nuove acquisizioni scientifiche di efficacia c/o modificazioni del rapporto costo/beneficio possono consentire una riclassificazione dei farmaci nelle diverse fasce e che nuove limitazioni o indicazioni all'uso dei farmaci possono essere affrontate nelle «note» alla classificazione operata ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Ritenuto che, la dizione «particolare patologia cronica o di lunga durata», utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 419/1994, sia da riferire non solo al tipo di patologia, ma soprattutto alla gravità con cui una patologia si manifesta nel singolo individuo, e che pertanto non sia utile l'adozione di nuove classificazioni nosologiche identificative di forme morbose;

Ritenuto, altresì, che l'«assoluta necessità» sia da riferire all'opportunità di garantire all'individuo il maggior grado di salute fisica e psichica, anche — eccezionalmente — attraverso farmaci non inseriti nelle classi *a)* o *b)*, e anche eventualmente non ancora registrati in Italia, e che tali interventi debbano avere la caratteristica del «trattamento compassionevole»;

Dispone:

Art. 1.

1. La dispensazione gratuita di medicinali di cui alla lettera *c)*, dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, deve conformarsi ai criteri della eccezionalità del caso clinico, della disponibilità di documentazione scientifica e della impossibilità di alternative terapeutiche, nel rispetto delle seguenti modalità;

a) il proponente è il medico di base, anche nel caso di iniziale indicazione in sede ospedaliera;

b) la certificazione è redatta sulle comuni ricette del Servizio sanitario nazionale e deve essere accompagnata da una motivata relazione sul singolo caso, possibilmente con riferimenti bibliografici essenziali;

c) ricevuta la richiesta, l'unità sanitaria locale competente provvede ad esprimere il giudizio, affermativo o negativo, circa l'assoluta necessità del trattamento, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta stessa, attraverso il coordinatore sanitario o persona da lui delegata. Avverso la decisione assunta il medico può fare appello all'assessorato regionale competente;

d) in caso di risposta affermativa, l'unità sanitaria locale rilascia il modulo personale che garantisce all'assistito, per un periodo di tempo definito, la dispensazione gratuita del farmaco o dei farmaci proposti dal medico di base. I farmaci vengono prescritti dal medico di base, con l'indicazione della dispensa dell'unità sanitaria locale, e le ricette sono valide in qualsiasi farmacia;

e) ogni tre mesi l'unità sanitaria locale deve inviare all'assessorato regionale alla sanità ed alla Commissione unica del farmaco comunicazione dei casi di dispensazione gratuita, indicando in sigla il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

94A5407

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Classificazione della specialità medicinale «Ferro-complex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994 e 18 aprile 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Rilevato che, come risulta dal verbale della seduta del 20 giugno u.s., la specialità medicinale «Ferro-complex» della società Synthelabo (10 flaconcini orali da 10 ml) deve essere collocata nella classe *a)* del citato art. 8 della legge n. 537/1993 e non nella classe *c)*, come precedentemente stabilito in base ad una inesatta considerazione della composizione del prodotto;

Dispone:

Art. 1.

1. La specialità medicinale FERRO-COMPLEX, 10 flaconcini orali da 10 ml (AIC n. 016443020), è collocata nella classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e contrassegnata con il simbolo «A» nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, e successive modificazioni.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

94A5408

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Classificazione delle specialità medicinali «Cedax» e «Isocef», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994 e 18 aprile 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Visto il decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461;

Rilevato che, per le specialità medicinali Cedax (Schering Plough) e Isocef (Recordati) sussistono i presupposti per la classificazione in classe *a)*, ai prezzi proposti dalle imprese interessate;

Dispone:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali CEDAX e ISOCEF sono collocate nella classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e contrassegnata con il simbolo «A» nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, nelle confezioni e ai prezzi sottospecificati:

Cedax:

6 capsule da 200 mg - AIC n. 027849064 L. 21.600;
4 capsule da 400 mg - AIC n. 027849076 L. 27.200;
6 bustine da 200 mg - AIC n. 027849088 L. 21.600;
4 bustine da 400 mg - AIC n. 027849090 L. 27.200;

Isocef:

6 capsule da 200 mg - AIC n. 027850066 L. 21.600;
4 capsule da 400 mg - AIC n. 027850078 L. 27.200;
6 bustine da 200 mg - AIC n. 027850080 L. 21.600;
4 bustine da 400 mg - AIC n. 027850092 L. 27.200;

2. Il presente provvedimento lascia impregiudicati gli effetti della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

94A5409

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994.

Proroga del termine per la dispensazione, da parte delle farmacie aperte al pubblico, delle specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento CUF 18 aprile 1994.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, e successive modificazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 21 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994, con il quale è stata prorogata al 30 settembre 1994 la possibilità di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale, sia dei medicinali contraddistinti con il simbolo «H» nell'elenco allegato al citato provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993, era ammessa la vendita al pubblico, sia dei medicinali, parimenti disponibili in farmacia fino al 31 dicembre 1993, classificati nella classe *a)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con note che nè prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche;

Visto il proprio successivo provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, con il quale, fra l'altro, è stato modificato l'elenco delle specialità medicinali per le quali è ammessa, fino al 30 settembre 1994, la duplice via di distribuzione, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto opportuno prorogare al 31 dicembre 1994 la possibilità di dispensazione in farmacia, a carico del Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali incluse nel predetto elenco;

Dispone:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 1994, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

94A5410

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla Società consortile a r.l. Cermet, in S. Lazzaro di Savena, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la Società consortile a r.l. Cermet, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Aldo Moro, 22, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la Società consortile a r.l. Cermet ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, il 27 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società consortile a r.l. Cermet è autorizzata al rilascio di certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso allegato e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate;

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 - 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dal Cermet - Società consortile a r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A5382

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla società Petrosillo Engineering Group S.r.l., in Taranto, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Petrosillo Engineering Group S.r.l., con sede in Taranto, via Madre Grazie, 12, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Petrosillo Engineering Group S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 27 maggio 1994 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne;

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne;

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 - 4 ed al punto 7 e per la lavorazione del legno;

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

8. Seghe a catena portatili da legno;

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale;

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un dispositivo di compressione;

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Petrosillo Engineering Group S.r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A5383

DECRETO 29 luglio 1994.

Determinazione per l'anno 1995 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo e necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1994, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1994;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1995;

Sentita, nella riunione dell'8 luglio 1994, la Commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1995 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1994 dal decreto ministeriale 27 dicembre 1993 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1995 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5385

DECRETO 29 luglio 1994.

Determinazione per l'anno 1995 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve esser comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1994, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1995;

Ritenuto opportuno — sentita anche la commissione di cui all'art.12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione dell'8 luglio 1994 di confermare per l'anno 1995 la misura già fissata per l'anno 1994 con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1995, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5386

DECRETO 4 agosto 1994.

Autorizzazione alla società Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria-Igea Marina, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria - Igea Marina (Rimini), via Rossini, 2, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilsciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Istituto Giordano S.p.a. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 27 maggio 1994 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto Giordano S.p.a. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate;

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate;

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 - 4 ed al punto 7 e per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8. Seghe a catena portatili da legno;

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

12. Macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaie, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare lavori in sotterraneo;

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

14. Dispositivi di protezione ed alberi cardanici di trasmissione amovibili;

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Istituto Giordano S.p.a. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A5384

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Modificazione alla deliberazione 20 novembre 1992 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo per l'anno 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1992 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1992 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerato in particolare che la predetta delibera consente al CIPE stesso di adottare, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variazioni nella distribuzione delle risorse per tener conto degli effettivi utilizzi delle medesime;

Vista la nota n. 1561/7 del 16 febbraio 1994 con la quale il Ministero del lavoro ha chiesto di modificare la surriferita delibera per adeguare l'entità del cofinanziamento alle reali necessità conseguenti alla conclusiva definizione delle spese delle azioni formative poste in essere nel corso dell'anno 1992 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerato che dalla ricognizione dei saldi regionali è emerso un mancato utilizzo di una parte delle disponibilità, portate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, per 104.866 milioni di lire;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con la delibera CIPE del 20 novembre 1992 per il confinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, nonché 5/*b* per l'anno 1992, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*.

Le assegnazioni portate dalla richiamata delibera CIPE del 20 novembre 1992 e non utilizzate per l'anno 1992 per 104.866 milioni di lire sono rese disponibili per l'anno 1993.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 188

ALLEGATO

Anno 1992
Interventi Fondo Sociale Europeo - utilizzo 1992
(in milioni di lire)

REGIONE	FSE	Quota nazionale		Totale quota nazionale
		Regioni	L. n. 845/78	
Aosta	4.975	1.216	4.864	6.081
Piemonte	52.036	12.720	50.880	63.600
Lombardia	52.163	12.751	51.044	63.755
Trento	13.014	3.181	12.725	15.906
Bolzano	11.115	2.223	8.892	11.115
Friuli	16.476	4.027	16.110	20.137
Veneto	34.141	8.346	33.382	41.728
Liguria	21.959	5.368	21.471	26.839
Emilia	67.958	16.612	66.448	83.060
Toscana	24.598	6.013	24.051	30.064
Umbria	10.931	2.672	10.688	13.360
Marche	12.863	3.144	12.577	15.721
Lazio	41.673	10.187	40.747	50.934
P.O. 1 2	15.604		19.072	19.072
P.I.C.	39.113		47.805	47.805
Totale	416.598	88.460	420.716	509.176
Abruzzo	24.923	2.684	10.736	13.420
Molise	11.779	1.269	5.074	6.343
Campania	17.124	1.844	7.376	9.221
Puglia	71.004	7.647	30.586	38.233
Basilicata	40.634	4.376	17.054	21.880
Calabria	25.167	2.710	10.841	13.551
Sicilia	83.641	9.007	36.030	45.037
Sardegna	67.901	7.312	29.250	36.562
P.O. 1 2	8.526		4.591	4.591
P.I.C.	36.932		45.139	45.139
Totale	387.631	36.849	197.128	233.977
TOTALE GEN.	804.230	125.309	617.844	743.153

94A5388

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo per l'anno 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerato in particolare che la predetta delibera consente al CIPE stesso di adottare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, variazioni nella distribuzione delle risorse per tener conto degli effettivi utilizzi delle medesime;

Vista la nota n. 1561/7 del 16 febbraio 1994, con la quale il Ministero del lavoro ha chiesto di modificare la surriferita delibera per adeguare l'entità del cofinanziamento alle reali necessità conseguenti alla conclusiva definizione delle spese delle azioni formative poste in essere nel corso dell'anno 1991 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerato che dalla ricognizione dei saldi regionali è emerso un mancato utilizzo di una parte delle disponibilità portate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, rispettivamente per 132.477 milioni di lire e per 78.296 milioni di lire;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con la delibera CIPE del 31 gennaio 1992 per il confinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, nonché 5/*b* per l'anno 1991, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*.

Le assegnazioni portate dalla citata delibera CIPE del 31 gennaio 1992 e non utilizzate per l'anno 1991, rispettivamente per 132.477 milioni di lire e 78.296 milioni di lire, sono rese disponibili per l'anno 1993.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 189

TABELLA *A*

Anno 1991
Interventi Fondo sociale europeo - utilizzo 1991
(in milioni di lire)

REGIONE	F.S.E.	Quota nazionale		Totale quota nazionale
		Regioni	L. n. 845/78	
Aosta	5.617	1.373	5.492	6.865
Piemonte	42.113	10.294	41.177	51.471
Lombardia	47.341	11.572	46.289	57.861
Trento	7.009	1.713	6.853	8.567
Bolzano	6.266	1.532	6.127	7.658
Friuli	10.666	2.607	10.429	13.036
Veneto	33.818	8.267	33.066	41.333
Liguria	12.345	3.018	12.071	15.088
Emilia	52.442	12.819	51.277	64.096
Toscana	16.370	4.002	16.006	20.008
Umbria	10.422	2.548	10.190	12.738
Marche	14.051	3.435	13.739	17.173
Lazio	27.543	6.733	26.931	33.664
P.O. 1 2	22.795		27.861	28.700
Totale	308.798	69.912	307.508	378.259
ABruzzo	19.179	2.065	8.262	10.327
Molise	13.244	1.426	5.705	7.131
Campania	18.197	1.960	7.839	9.798
Puglia	57.104	6.150	24.599	30.748
Basilicata	42.566	4.584	18.336	22.290
Calabria	14.525	1.564	6.257	7.821
Sicilia	77.006	8.293	33.172	41.465
Sardegna	23.394	2.519	10.077	12.597
P.O. 1 2	16.881		9.090	
Totale	282.096	28.562	123.336	142.808
TOTALE GEN.	590.895	98.473	430.845	521.067

94A5390

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1993, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di progetti di formazione, qualificazione, rieducazione professionale, di cui all'art. 8 della legge medesima;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5/*b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che per l'esercizio 1993 la dotazione finanziaria del citato fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978 viene prevista in 540.000 milioni di lire secondo le indicazioni di bilancio per il 1993 dell'Istituto della previdenza sociale e che tale somma risulta comprensiva del confinanziamento per iniziative assunte in base alle leggi n. 125/1991 e n. 223/1991;

Tenuto conto della mancata utilizzazione delle autorizzazioni di spesa di cui alla propria delibera del 31 gennaio 1992, a valere sulle disponibilità del Fonso di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e del Fonso di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, per importi pari rispettivamente a 132.477 milini di lire e 78.296 milioni di lire;

Tenuto conto altresì della mancata utilizzazione delle autorizzazioni di spesa di cui alla propria delibera del 20 novembre 1992, a valere sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 per un importo di 104.866 milioni di lire;

Visto che con separate delibere assunte in data odierna il CIPE ha disposto la destinazione dei mancati utilizzi di cui sopra al 1993;

Considerato che la riprogrammazione effettuata in sede comuntaria ha portato ad una modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 1561/7 del 16 febbraio 1994 relativa al programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1993 per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le linee di intervento finanziario per il confinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5/*b*), nonché i Programmi di iniziativa comunitaria per l'anno 1993, ammontano a 1.655.300 milioni di lire e si articolano come negli allegati *A* e B, che fanno parte integrante della presente delibera.

Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti la quota a carico dello Stato, sono assicurate, per l'anno 1993, in via prioritaria dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; le ulteriori esigenze finanziarie sono assicurate dalla disponibilità del Fonso di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987, entro i limiti indicati negli allegati *A* e *B*.

Nell'ambito delle risorse attribuite dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, le regioni provvederanno anche al finanziamento di progetti formativi in favore delle donne, previsti dall'art. 3 della legge n. 125/1991, nonché di progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e della mobilità, di cui alla legge n. 223/1991.

Le regioni verificheranno che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità e sgravi contributivi.

Il CIPE, su proposta del Ministro del laovro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività finanziate, di modifiche ai quadri comunitari di sostegno e di eventuali conseguenti redistribuzioni di risorse collegate agli effettivi utilizzi, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 23 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 193

ALLEGATO A

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA DI COFINANZIAMENTO INTERVENTI F.S E

(Anno 1993 - Centro Nord)
(in milioni di lire)

REGIONE	STATO		Totale	Regioni	Altri interventi pubblici	Totale confinanz naz pubb
	L n 183/1987	L n 845/1978				
Aosta	337	6.469	6.806	1.701		8 507
Piemonte	2 659	51.068	53.727	13 432		67.159
Lombardia	2.667	51 214	53.881	13 470		67 351
Trento	991	19.024	20.015	5.004		25.018
Bolzano	514	9.868	10.382	2 596		12 978
Friuli	1.083	20.787	21.870	5 467		27.337
Veneto	3.916	75.190	79.106	19.777		98.883
Liguria	1.359	26.095	27.454	6.863		34.317
Emilia	3.529	67.762	71.291	17.823		89 113
Toscana	1.820	34.950	36.770	9 192		45.962
Umbria	882	16 941	17 823	4 456		22 279
Marche	1.215	23.328	24.543	6 136		30 679
Lazio	2 854	54.812	57 666	14 416		72 083
P O 1, 2		31.203	31 203			31 203
P I C		47.801	47.801			47 801
Min. lav.		15.354	15.354		138.023	153.377
Min. est.					5 500	5 500
Enti pubblici					62.682	62 682
Recuperi:						
Min. lav.					105.633	105 633
Min lav. migr.			(art. 18)			
Totale	23.826	551.865	575.691	120.333	311.839	1 007 863

N.B. In allegato alla presente tabella sono riportati per memoria gli interventi 1993 del F S E risultanti dalle domande di saldo.

(Allegato alla Tab. ex ALLEGATO A)

CONTRIBUTI F S E. 1993
(per memoria)

REGIONE	OB 3 e 4	OB 2	OB 5B	Totale F S E
Aosta	4.916	2.045		6.961
Piemonte	45.664	8 717	565	54.948
Lombardia	52.544	2 561		55.105
Trento	11.403		9.067	20.470
Bolzano	10.060		558	10 618
Friuli	22.367			22 367
Veneto	44.928	2 268	33 707	80 904
Liguria	14 902	13.176		28 078
Emilia	72.911			72 911
Toscana	15 779	17 193	4 633	37.606
Umbria	10 478	4.918	2 831	18.228
Marche	15 707	929	8 465	25.101

REGIONE	OB 3 e 4	OB 2	OB 5B	Totale FSE
Lazio	36 868	6 454	15 655	58 976
PO. 1, 2	25.530			25 530
P I.C.	39.110			39.110
Min. lav.	125 491			125.491
Min. est	4.500			4 500
Enti pubblici	51 285			51 286
Recuperi.				
Min. lav.	86 427			86 427
Min. lav. migr.	5.550			5.550
Totale . .	696.419	58.261	75.481	830 161

ALLEGATO *B*

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA DI COFINANZIAMENTO INTERVENTI F S E

(Anno 1993 - Centro Sud)

(in milioni di lire)

REGIONE	STATO		Totale	Regioni	Altri interventi pubblici	Totale confinanz naz pubb
	L n 183/1987	L n 845/1978				
Abruzzo	1.342	6 053	7.395	1 849		9 244
Molise	1.269	5.721	6.990	1.747		8.737
Campania	3.513	15.843	19.356	4.839		24.196
Puglia	3 862	17.415	21.277	5 319		26 596
Basilicata	3 769	16.998	20 767	5.192		25.959
Calabria	1.206	5 439	6 645	1 661		8.306
Sicilia	9 601	40.865	49 926	12 481		62 408
Sardegna	8.553	38.574	47 127	11 782		58 909
P O 1, 2		3 195	3.195			3 195
P I C.		12.310	12 310			12 310
Min. p i.	12.392		12 392			12.392
Enti pubblici					105 319	105.319
Recuperi.						
Sovv. min lav.					60.000	60.000
Min. lav. mob.		30 000	30.000		40 667	70 667
Assic finan	13 500	13 500				
Reindustr.					8.500	8 500
Affari soc.					26.500	26.500
Min. p i.		15 200	15.200		75 000	90.200
Ricerca					20.500	20 500
Totale sud . . .	60.168	192 412	252.500	44.871	349.986	647.437
TOTALE GEN . . .	83.994(*)	744.277(**)	828.271	165.204	661.825	1.655.300

(*) Di cui 78,3 miliardi dalla quota derivanti dalla delibera 1991 (183/1987).

(**) Di cui 507 miliardi derivanti dal bilancio F R. 1993. Di cui 132,5 miliardi derivanti dalla delibera 1991. Di cui 105 miliardi circa derivanti dalla delibera del 1992.

. In allegato alla presente tabella sono riportati per memoria gli interventi 1993 del F.S.E. risultanti dalla domanda di saldo.

(Allegato alla Tab. ex ALLEGATO B)

CONTRIBUTI F.S.E. 1993
(per memoria)

REGIONE	OB 3 e 4	OB 1		Totale F.S.E.
Abruzzo	19.148	8.582		27.731
Molise	17.051	9.160		26.212
Campania	51.303	21.287		72.587
Puglia	49.135	30.656		79.790
Basilicata	52.956	24.921		77.878
Calabria	20.101	4.817		24.918
Sicilia	131.476	55.744		187.221
Sardegna	91.809	84.915		176.725
P.O. 1, 2	9.586			9.586
P.I.C.	36.929			36.929
Min. p.i.		37.175		37.175
Enti pubblici	194.218	121.739		315.958
Recuperi:				
Sovv. min. lav.	180.000			180.000
Min. lav. mob.	212.000			212.000
Assic. finan.	48.500			40.500
Reindustr.	25.500			25.500
Affari soc.	79.500			79.500
Min. p.i.	225.000			225.000
Ricerca	61.500			61.500
Totale sud	1.497.709	398.996		1.866.709
TOTALE GEN.	2.194.128	457.257	75.481	2.726.870

94A5389

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

CIRCOLARE 8 agosto 1994, n. **1/Sistan.**

Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Ai sindaci dei comuni

Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per la istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art. 3) al quale affidare i compiti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto.

Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri 1 e 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991), n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992) e n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993). Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica.

Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle

esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazione e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.

Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli.

FORME ORGANIZZATIVE.

I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica:

in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 e dalla direttiva n. 2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa;

in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione, anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n. 7, pure richiamata in precedenza.

Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi.

In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica.

REQUISITI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI DI STATISTICA.

Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n. 2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue:

Autonomia dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, art.1).

La costituzione dell'ufficio di statistica come «settore a se stante» può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si destinguono tre situazioni:

comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dall'art. 1, punto 2, della direttiva n. 2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente (legge 16 novembre 1939, n. 1823);

comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della direttiva n. 1;

comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente.

Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si esplichi nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica.

Preminenza dell'attività statistica (direttiva n. 1, art.1).

Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione «attività statistica» non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n. 322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio.

La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva n. 2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazione statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della fuzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie.

Collocazione dell'ufficio.

La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chia-

rito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco.

RISORSE.

Responsabile dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, art. 2).

I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normative vigente.

La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'ISTAT. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'ISTAT, a norma dell'art. 4, punto 4, della direttiva n. 1.

Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'ISTAT le esigenze formative che ne derivano.

Personale dell'ufficio di statistica (direttiva n. 2, punti 3 e 4).

La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per tale, personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere.

Attrezzature dell'ufficio di statistica (direttiva n. 1, art. 5).

L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989.

VALUTAZONE DELLE RISORSE NECESSARIE.

Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettività entità dell'attività da svolgere.

Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività statistica, la direttiva n. 2 ha espressamente previsto (art. 3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte.

Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il presidente: ZULIANI

94A5426

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5.

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: criteri e modalità.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, p.c.:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Alla Corte dei conti

1. Premessa

Con la presente circolare si intendono fornire i criteri e le modalità per la impostazione ed esecuzione delle attività di *monitoraggio*, come previsto dall'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche " pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1993.

In questo quadro normativo, il monitoraggio risulta costituito da una serie di attività, condotte da un gruppo multidisciplinare di alta professionalità, tese a favorire il conseguimento degli obiettivi del contratto sottoposto a monitoraggio. Il monitoraggio, pertanto, pur appartenendo alla categoria delle attività di controllo e pur non modificando gli ambiti di responsabilità dei soggetti previsti dal contratto sottoposto al monitoraggio, si caratterizza per la sua valenza cooperativa con le attività di esecuzione del contratto, distinguendosi, quindi, dalla *verifica* e dal *collaudo*, regolato quest'ultimo dal codice civile.

Pertanto, la responsabilità del monitore è una ulteriore ed autonoma responsabilità, derivante dal contratto appositamente stipulato e dalla normativa di carattere generale comunque applicabile.

Partendo dalla individuazione del contesto realizzativo in cui il monitoraggio si colloca, sono state quindi individuate le fasi del ciclo di vita dei sistemi informativi oggetto del monitoraggio, le sue funzioni e le tipologie di monitoraggio che è possibile applicare in ciascuna fase. Sono stati indicati i supporti documentali indispensabili per le attività di monitoraggio e le norme e i vincoli a cui queste devono attenersi. Per consentire una corretta individuazione delle professionalità necessarie allo svolgimento del monitoraggio sono stati indicati i profili professionali del personale destinato a svolgere tale attività, sia che operi internamente all'Amministrazione sia che appartenga a Società esterne

2. Quadro introduttivo

Per una corretta comprensione del contesto realizzativo in cui si inserisce il monitoraggio è opportuno specificare le fasi che tipicamente costituiscono il *ciclo di vita* di un Sistema Informativo automatizzato. Tali fasi sono:

- Pianificazione strategica;
- Studio di fattibilità;
- Progettazione;
- Realizzazione;
- Collaudo;
- Messa in produzione;
- Gestione e conduzione operativa;
- Manutenzione.

Le fasi sono raggruppabili in Pianificazione, Programmazione ed Attuazione come rappresentato nello schema di fig. 1:
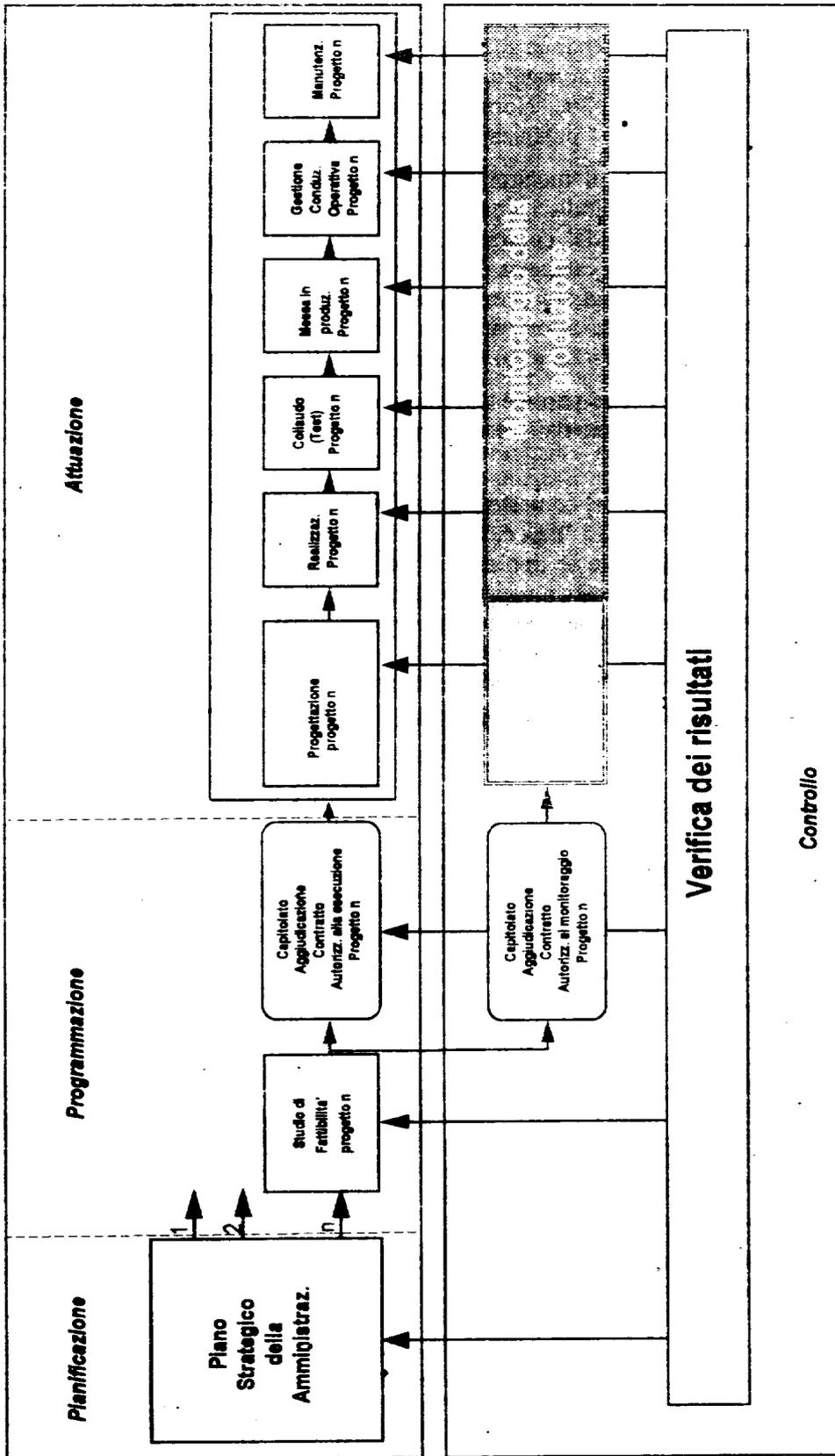
Fig. 1 Articolazione e connessione delle fasi di Pianificazione, Programmazione, Attuazione e Controllo del processo di sviluppo e gestione di un S. I. automatizzato

Il monitoraggio riguarda le attività effettuate, in esecuzione dei contratti stipulati, nella categoria "attuazione" e costituisce esso stesso un elemento valutativo per le attività di verifica da parte dell'Autorità

Come è osservabile dallo schema in fig. 1, l'attività di monitoraggio sulla esecuzione del contratto, relativo ad un progetto, si esplica su tutte le fasi previste dal progetto, a partire dalla fase di progettazione, ove tale fase sia contenuta nel progetto

I criteri del monitoraggio devono tenere conto, quali parametri di misura e controllo delle caratteristiche di qualità previste per ogni prodotto, delle metriche di valutazione definite in fase contrattuale.

Tali aspetti saranno presenti nel capitolato, al fine di consentire alle imprese di potersi organizzare per supportare con adeguata documentazione e organizzazione le modalità e i criteri di monitoraggio.

In particolare, la funzione di monitoraggio riguarderà:

durante la **Progettazione**, la rispondenza della stessa allo studio di fattibilità per quanto attiene all'efficacia, efficienza, tempestività e flessibilità,

durante la **Realizzazione**, la rispondenza della stessa con l'elaborato progettuale, tenuto conto anche delle esigenze attuali del Committente;

durante il **Collaudo** *(Test)*, l'adeguatezza dei casi di prova predisposti e dei collaudi effettuati,

durante la **Messa in produzione**, l'adeguatezza del confezionamento del prodotto, della documentazione operativa e di tutto quanto necessario ad assicurare la corretta operatività del Sistema;

durante la **Gestione e la Conduzione operativa**, gli scostamenti tra le prestazioni previste e quelle operative anche in termini di facilità di apprendimento e di soddisfazione dell'utenza;

durante la **Manutenzione**, le modifiche da apportare al sistema informativo controllando che le stesse siano pertinenti, efficaci, efficienti e soprattutto non degradino l'applicazione originaria.

Per ognuna delle fasi precedenti la funzione di monitoraggio dovrà specializzarsi, anche se con diverso grado di approfondimento, nelle seguenti tipologie :

- **Monitoraggio sul processo del fornitore**, in termini di controllo della adeguatezza e affidabilità del suo modo di lavorare, delle sue competenze, della sua struttura organizzativa.
- **Monitoraggio sulla conduzione del progetto**, in termini di controllo delle attività in riferimento ai tempi, ai costi ed ai rischi.
- **Monitoraggio sulla qualità del prodotto**, in termini di controllo del rispetto delle specifiche, sia funzionali che di qualità.
- **Monitoraggio sulla bontà dell'investimento,** in termini di controllo del valore aggiunto fornito dal prodotto in relazione all' impiego delle risorse economiche.

In questo contesto, i contratti da stipulare dovranno necessariamente prevedere, quali modelli di riscontro per la stessa attività di monitoraggio, la disponibilità della seguente documentazione:

- Il **Manuale di Qualità** (descritto al § 3.1), che costituisce il modello di riscontro per il *Monitoraggio sul processo del fornitore*;

- Il **Piano di Progetto** (§ 4.1), che costituisce il modello di riscontro per il *Monitoraggio sulla conduzione del Progetto*;
- Il **Piano di Qualità** (§ 5.1), che costituisce il modello di riscontro per il *Monitoraggio sulla qualità dei prodotti*;
- L' **Analisi dei costi e dei benefici** (§ 6.1), che costituisce il modello di riscontro per il *Monitoraggio sulla bontà dell' investimento*.

I risultati prodotti dall'attività di monitoraggio vengono puntualmente riportati in apposite relazioni trasmesse al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione.

3. Monitoraggio sul processo del fornitore

Il *monitoraggio sul processo del fornitore* consiste nel valutare la qualità delle prestazioni erogate dal fornitore in relazione a quanto stabilito nel manuale di qualità.

L'esistenza del manuale di qualità e la sua congruità con i criteri guida stabiliti dall'AIPA si assume siano state verificate in fase di aggiudicazione del contratto.

In linea generale, il processo del fornitore, così come descritto dal manuale di qualità, dovrà essere dotato di un livello di strutturazione almeno sufficiente a garantire: la *individuazione* chiara delle attività svolte, le *responsabilità* all' interno del fornitore, i *documenti* previsti e il loro formato.

A tal fine si può richiedere che il fornitore abbia superato un meccanismo di certificazione formale, promosso dall' ISO (International Organization for Standardization) e sostenuto dalla Comunità Economica Europea, denominato Certificazione ISO 9000 (EN29000).

A partire dalla data che sarà definita dall'Autorità, le società fornitrici dovranno disporre della certificazione ISO 9000.

Il Monitore e l'Esecutore devono concordare insieme i momenti del processo in cui saranno svolte le attività di controllo di progetto e di prodotto, le modalità di conduzione di queste attività e le forme di rendicontazione.

3.1. Il Manuale di qualità

Il *Manuale di qualità* è una descrizione formale e dettagliata del *processo* che verrà adottato per la realizzazione del sistema informativo automatizzato. Esso descrive in modo formale le fasi, le attività e la loro sequenza, i ruoli e le responsabilità che saranno assegnate nell' ambito del progetto per raggiungere il risultato voluto.

Il Manuale di qualità deve essere documentato, noto, accessibile a tutti, verificabile, evolvibile.

Di norma i fornitori dispongono di un proprio manuale di qualità che documenta il proprio processo standard. Il monitore, dal canto suo, deve avere definito *criteri guida* che stabiliscano gli elementi di processo ritenuti imprenscindibili, e a fronte dei quali verificare il manuale di qualità del fornitore.

4. Monitoraggio sulla conduzione del progetto

Il *Monitoraggio sulla conduzione del progetto* consiste nel controllo della conduzione del progetto in termini di effettuazione corretta delle attività previste, di rispetto dei costi e tempi preventivati e di valutazione dei rischi in dipendenza sia del livello di approfondimento che delle finalità del monitoraggio medesimo.

Il monitore controlla l' andamento del progetto a fronte del Piano di progetto, nei momenti concordati con il realizzatore. L' obiettivo è quello di misurare l' avanzamento del progetto rispetto ai piani, costi e tempi alla data e previsioni al completamento, mostrare le deviazioni, suggerire i miglioramenti e tenere informati tutti gli interessati, fornendo a ognuno il giusto livello di dettaglio.

4.1. Il Piano di progetto

Il *piano di progetto* individua le risorse allocate al progetto, i tempi, i costi e le attività di realizzazione e di controllo che dovranno essere svolte nel corso della vita del progetto. L' individuazione delle risorse, dei tempi e dei costi connessi viene svolta utilizzando le tecniche di stima appropriate. E' necessario che esso venga gestito e reso disponibile anche in forma automatizzata.

Il *piano di progetto* comprende:

1. Piano delle attività
   - Piano generale del progetto con l'indicazione dei principali eventi contrattuali;
   - Piano di dettaglio;

2. Struttura organizzativa del progetto e matrice compiti/responsabilità;

3. Descrizione dei principali rischi percepiti associati al progetto;

4. Gestione e controllo delle variazioni in corso d' opera.

5. Monitoraggio sulla qualità del prodotto

Il *monitoraggio sulla qualità del prodotto* consiste nella verifica della qualità del prodotto, in termini di rispetto delle specifiche, sia funzionali che di qualità.

Il *Piano di qualità* è il documento base di riscontro per tutte le attività di controllo di qualità del prodotto.

Il monitoraggio sulla qualità del prodotto sarà attivato sin dalla partenza del progetto; esso *non e* da considerarsi come una tecnica orientata alla scoperta degli errori, ma piuttosto rivolta all'analisi e alla risoluzione dei problemi. Infatti, rilasciare sistemi informativi automatizzati privi di errori è certamente molto importante, ma la qualità è un concetto più ampio e rispetto al quale il Monitore svolge un ruolo teso a verificare e assicurare che il sistema informativo automatizzato in sviluppo fornisca il valore previsto per l' utente, nei tempi, modi e costi concordati.

La qualità, cioe, ha una valenza superiore alla mera assenza di errori; infatti essa e influenzata solo marginalmente da essi. La qualità riguarda i contenuti dei sistemi informativi automatizzati, le scelte applicative, il modo di presentare l' informazione, la facilità di apprendimento e di utilizzo, la capacità di inserirsi in modo non traumatico nella

realtà di lavoro già operante, la possibilità di evolvere in modo semplice e rapido al variare del contesto normativo, organizzativo e tecnologico.

Occorre quindi adottare tecniche di controllo che siano orientate alla individuazione di eventuali problemi nella medesima fase di processo in cui gli stessi si originano, secondo l'approccio moderno al monitoraggio della qualità del prodotto. Oggetto di tale valutazione è normalmente un documento di lavoro. Esso può essere un documento prodotto durante la fase di realizzazione (una analisi, un disegno applicativo, una codifica, un manuale per l' utente) cosi' come un documento prodotto in ogni altra fase del processo di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati.

Tale attività poggia sulla constatazione che l' unico modo per individuare i problemi che non siano semplici errori (per i quali il collaudo sperimentale rimane insostituibile) è la discussione aperta, libera e critica fra persone coinvolte nella definizione e realizzazione del sistema. Maggiori sono le differenze di prospettiva e di cultura fra queste persone e maggiore e la probabilità di scoprire e risolvere problemi significativi in tempo utile.

La tecnica che il monitore dovrà utilizzare prevederà formule comportamentali dalle quali non si puo derogare e che garantiscono, fra l' altro, il *rispetto reciproco* (è il documento che viene messo sotto esame e non l' autore), l' *impossibilità di sconfinare* in altri settori (si devono cercare i problemi attinenti al documento specifico e non problemi di altri documenti o problemi di indole generale, nè si può discutere a ruota libera), la *responsabilità personale* (l' autore resta l' unico responsabile della qualità dell' oggetto sotto esame e l' unico autorizzato a decidere le soluzioni).

5.1. Il Piano di qualità

Il *Piano di qualità* individua, sotto forma di parametri misurabili e controllabili, le caratteristiche di qualità e di usabilità previste per ogni prodotto, le *metriche* applicabili, i *criteri* di accettazione e il piano di attività per il *controllo di qualità del prodotto*. Esso contiene, quindi, tutti gli elementi necessari per la valutazione di qualità del prodotto.

La metrica è anche indispensabile per attuare, con cognizione di causa, decisioni circa le alternative di sviluppo o di acquisizione, per controllare efficacemente la produttività di tutte le risorse umane interne ed esterne coinvolte e, in definitiva, per la gestione stessa del progetto.

Categorie di qualità, metriche e misuratori saranno naturalmente diversi a seconda della natura dei prodotti.

Ad esempio, nel caso di progetti di sviluppo applicativo, il cui prodotto è una applicazione software, le categorie di qualità sono quelle identificate dallo standard ISO 9126 definito nel 1991.

6. Monitoraggio sulla bontà dell' investimento

Il *monitoraggio sulla bontà dell' investimento* consiste nella verifica dei benefici effettivamente forniti e dei costi effettivamente sostenuti, a fronte di quanto previsto nella analisi dei costi e dei benefici.

Il monitoraggio sulla bontà dell' investimento sarà svolto dopo un certo tempo dal rilascio del sistema informativo automatizzato (da sei mesi ad un anno dopo il completamento del progetto), in modo da poter effettuare la verifica dei costi e dei benefici effettivi in una situazione di regime.

Il monitoraggio sulla bontà dell' investimento è una attività fondamentale sia per valutare a posteriori l' efficacia dell' investimento, sia per pianificare opportunamente una nuova versione del medesimo sistema, sia per trasferire ad altri progetti l' esperienza fatta e i relativi suggerimenti migliorativi.

Il monitoraggio sulla bontà dell' investimento viene svolto utilizzando una metodologia di riscontro di valore aggiunto a consuntivo che prevede, tra l'altro, la *raccolta di reazioni da parte dell'utente*, le *interviste* e le *analisi dei dati di costo e di beneficio.*

6.1. L'Analisi Costi - Benefici

L'analisi costi-benefici è una modalità di giustificazione degli investimenti informatici, condotta nella fase di studio di fattibilità, che evidenzia in modo completo la relazione fra l'investimento (in termini di costi e rischi) ed il valore che ne deriva alla Amministrazione (in termini non solo di riduzione di costi operativi, ma anche di innovatività, di valore competitivo, di disponibilità di servizi , ecc.).

7. Norme e vincoli alle attività di monitoraggio

7.1. Trasmissione documenti di monitoraggio

I documenti prodotti dalle attività di monitoraggio vengono trasmessi al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione (funzione prevista dall'art. 10 comma 1 del D.L.vo 39/93). Il dirigente responsabile provvede a trasmettere all'Autorità i documenti di monitoraggio, entro dieci giorni dal loro completamento, insieme alla valutazione dei contenuti e alla indicazione delle conseguenti azioni previste nell'area di sua competenza.

7.2. Società di monitoraggio.

Le Società che fanno monitoraggio devono essere dotate di ampie e documentate conoscenze di metodologie di controllo dei lavori, nonché avere una profonda conoscenza del mercato, delle metodologie informatiche e telematiche, degli standard ed essere dotate della qualificazione necessaria alla valutazione dei problemi proposti e delle azioni correttive e fornite di adeguate capacità di discrezione, riservatezza e soprattutto di attitudine al contatto umano.

Le Società dovranno indicare nominativamente i soggetti delegati alle attività di monitoraggio, nonchè la percentuale di tempo di utilizzo degli stessi per ciascun contratto.

L'Autorità, a norma del comma 2 art. 13 del D.L.vo 39/93, ha predisposto un elenco di società specializzate nell'esecuzione del monitoraggio. A partire dalla data che sarà definita dall'Autorità, le società incluse nell'elenco dovranno disporre della certificazione ISO 9003.

7.3. Soggetti di monitoraggio interni all'Amministrazione

Le Amministrazioni che intendono effettuare il monitoraggio attraverso proprio personale dovranno costituire degli appositi gruppi multidisciplinari nei quali saranno necessariamente presenti, oltre che gli esperti dello specifico contesto applicativo oggetto del contratto di informatizzazione, le professionalità riconducibili a quelle di seguito specificate:

Partner;

- Consulente senior;
- Consulente.

Le caratteristiche professionali del **Partner** si possono così sintetizzare:

- Ottima conoscenza dei sistemi e delle applicazioni di informatica e di telecomunicazione;
- Completa padronanza delle tecniche di progettazione dei sistemi informativi e della conduzione dei progetti;
- Profonda e diversificata esperienza nel settore della elaborazione e trasmissione dati maturata in almeno 10 anni di partecipazione a progetti di varia natura;
- Profonda competenza nella attività di controllo, revisione e certificazione;
- Profonda competenza nella contrattualistica;
- Elevata capacità di coordinamento, motivazione e guida delle persone;
- Capacità organizzative e doti comunicative per interfacciare con le direzioni aziendali e gli utenti dei sistemi.

Le caratteristiche professionali del **Consulente senior** si possono così elencare:

- Ottima conoscenza dei sistemi e delle applicazioni di informatica e di telecomunicazione;
- Completa padronanza delle tecniche di gestione delle informazione, di progettazione dei sistemi informativi;
- Profonda e diversificata esperienza nel settore della elaborazione e trasmissione dati maturata in almeno 7 anni di partecipazione a progetti di varia natura;
- Competenza nella attività di controllo, revisione e certificazione;
- Competenza nella contrattualistica.

Le caratteristiche professionali del **Consulente** si possono così elencare:

- Buona conoscenza dei sistemi e delle applicazioni di informatica e di telecomunicazione;
- Competenza aggiornata nelle tecniche di elaborazione e trasmissione delle informazioni;
- Esperienza nel settore della elaborazione e trasmissione dati maturata partecipando a progetti di varia natura;
- Competenza nella attività di controllo, revisione e certificazione;
- Competenza nella contrattualistica.

Tali figure professionali dovranno essere anche dotate di specifiche professionalità ed esperienze per l'analisi e la valutazioni delle varie problematiche emerse dal monitoraggio dei contratti di esecuzione.

7.4. Direzione tecnica

La direzione tecnica di un progetto di monitoraggio deve essere assicurata da un direttore tecnico espressamente nominato. La carica di direttore tecnico può essere assunta da persone munite di titolo di studio universitario in discipline scientifiche ed economiche e che può identificarsi con la figura professionale di Partner o di Consulente senior definite in precedenza. La firma degli elaborati di monitoraggio spetta al Direttore tecnico.

7.5. Norme transitorie

Alcuni degli elementi considerati indispensabili ai fini del monitoraggio potrebbero non essere previsti dai contratti in essere. In ogni caso, in prima applicazione, ciò non costituirà un impedimento al corretto svolgimento della attività di monitoraggio, ma richiederà il riscontro in altri elementi valutativi desumibili dal contratto. Tale eventuale discordanza potrebbe essere recuperata in applicazione dell'art. 12.

L'art. 12 comma 3, infatti, prevede che le Amministrazioni possano richiedere, in sede di prima applicazione del decreto legislativo 39/93, la revisione dei contratti di grande rilievo in corso di esecuzione o la revisione di singole clausole, per adeguarli alle finalità ed ai principi del decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità.

Pertanto, l'Autorità ritiene necessario che le Amministrazioni utilizzino tale disposizione normativa.

Nel richiamare l'urgenza all'avviamento di questa attività di monitoraggio, l'Autorità per l'Informatica potrà fornire, qualora sia ritenuto necessario dalle singole Amministrazioni, indicazioni sugli schemi di contratto da stipulare a tal fine.

Il presidente: REY

94A5391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Nuovo termine per l'inoltro della domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali.

Si porta a conoscenza che, con legge 27 luglio 1994, n. 465, è stato convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato» (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994).

Si precisa al riguardo che l'art. 2, comma 1, della legge di conversione, stabilisce che «per l'anno 1994 il termine di cui all'art. 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre»: e ciò, diversamente da quanto previsto dalla circolare n. 672/MR32 del 28 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 - supplemento ordinario n. 85 del 6 giugno 1994.

94A5433

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza e dei relativi subcomponenti

Con decreto ministeriale n. 559/C.23133 XV J (401) datato 20 giugno 1994 i seguenti dispositivi di sicurezza che la società BPD Difesa e spazio, con sede in Roma, intende produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro nonchè i relativi componenti che intende importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

1) *Modulo Air bag lato guidatore completo* - prodotto dalla BPD Difesa e spazio presso lo stabilimento di Colleferro - quinta categoria, gruppo *A*, nonchè i relativi componenti prodotti dalla società Atlante Reserch Corp (Arkansas - U.S.A.):

Inflator (generatore di gas + bombole gas) - quinta categoria, gruppo *A* - numero ONU n. 1006, 2.2;

Generatore di gas - quinta categoria, gruppo *A* - numero ONU n. 0275, 1.3C;

Pasticca propellente - prima categoria, gruppo *B* - numero ONU n. 0477, 1.3C.

2) *Modulo Air bag lato passeggero completo tipo 61 e tipo 74* - prodotti dalla BPD Difesa e spazio presso lo stabilimento di Colleferro - quinta categoria, gruppo *A*, nonchè i relativi componenti prodotti dalla società Atlante Reserch Corp (Arkansas - U.S.A.):

Inflator - quinta categoria, gruppo *A* - numero ONU n. 1006, 2.2;

Complesso accenditore, quinta categoria, gruppo *A* - numero ONU n. 0454, 1.4S.

Pasticca propellente - prima categoria, gruppo *B* - numero ONU n. 0477, 1.3C.

I moduli «Air bag» lato guidatore completo, lato passeggero completo «tipo 61» e lato passeggero completo «tipo 74» montati sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiuntiva all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificati, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A5394

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6890.XV.J (395) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica di prossimità per colpi navali cal. 40/70 - denominato FB-40», conforme al disegno SR 0005 che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22598.XV.J (398) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta piezoelettrica di fondello per colpi anticarro - denominato FB-411», conforme al disegno SR 0007 che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23135.XV.J (403) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta meccanica a percussione per colpi d'artiglieria terrestre - denominato PD M 557 C1», conforme al disegno SR 0008 che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A5393

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 agosto 1994

Dollaro USA	1594,82
ECU	1944,88
Marco tedesco	1023,31
Franco francese	298,10
Lira sterlina	2452,35
Fiorino olandese	911,22
Franco belga	49,633
Peseta spagnola	12,260
Corona danese	257,67
Lira irlandese	2423,01
Dracma greca	6,755
Escudo portoghese	9,973
Dollaro canadese	1154,41
Yen giapponese	15,842
Franco svizzero	1219,75
Scellino austriaco	145,43
Corona norvegese	232,51
Corona svedese	203,78
Marco finlandese	308,48
Dollaro australiano	1184,15

94A5480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni agli statuti dei Fondi pensione per il personale del Banco di Roma e per il personale del Banco di Santo Spirito per l'unificazione dei Fondi stessi nel Fondo di previdenza per il personale della Banca di Roma.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 sono state approvate le modifiche apportate agli statuti dei Fondi pensione per il personale del Banco di Roma e per il personale del Banco di Santo Spirito per l'unificazione dei Fondi stessi nel Fondo di previdenza per il personale della Banca di Roma in esecuzione delle relative deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione.

94A5434

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

mineralogia,

zoologia

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/93, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A5397

UNIVERSITÀ DI TORINO

Annullamento del provvedimento di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche II, sede di Alessandria.

È annullato d'ufficio l'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche II, sede di Alessandria, dell'Università degli studi di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1994.

94A5443

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia

economia monetaria e creditizia,

economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A5395

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

elaborazione numerica dei segnali.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

94A5396

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ RER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189